

B

BANCA  
D'ITALIA

EURO

MINISTERO DEL TESORO,  
DEL BILANCIO E DELLA  
PROGRAMMAZIONE  
ECONOMICA

## CHE COSA CAMBIA NEI TITOLI DI STATO

### Ridenominazione

- Dal 1° gennaio 1999 l'euro diventerà la moneta ufficiale dell'Unione economica e monetaria. Sarà possibile avere conti bancari in euro e quindi utilizzare la nuova moneta per tutti i pagamenti che non richiedono l'uso del contante. Le banconote e le monete espresse in euro entreranno in circolazione dal 1° gennaio 2002.
- I titoli di Stato (BTP, CCT, CTZ, BOT) di nuova emissione dal 1° gennaio 1999 saranno espressi in euro. Dalla stessa data i titoli in circolazione saranno ridenominati in euro (D. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, art. 5.1). Anche gli altri paesi partecipanti all'Unione monetaria emetteranno in euro i nuovi titoli e ridenomineranno i titoli già in circolazione in questa valuta. Ciò consentirà la formazione di un ampio ed efficiente mercato europeo dei titoli pubblici. Dal 1° gennaio 1999 i titoli emessi da enti diversi dallo Stato potranno essere emessi in euro; quelli già in circolazione, aventi determinate caratteristiche previste dalla legge, potranno essere ridenominati in questa valuta, in base alla decisione degli emittenti.
- La conversione del valore nominale dei titoli dalla lira all'euro non richiederà alcuna operazione da parte del risparmiatore.
- Il tasso di interesse stabilito al momento dell'emissione non subirà alcuna modifica. Le modalità di calcolo delle cedole variabili dei CCT, le date di riscossione delle cedole e il trattamento fiscale dei titoli rimarranno inalterati. Gli interessi saranno calcolati sul capitale nominale in euro e verranno corrisposti, come avviene attualmente, in lire sui conti aperti presso gli intermediari bancari e finanziari oppure, a scelta, in euro (D. lgs. cit., art. 8).
- Il valore nominale dei titoli in euro sarà ottenuto convertendo, al tasso di cambio lira/euro irrevocabile che verrà stabilito il 31 dicembre 1998, il valore nominale del taglio minimo di ciascun prestito, pari di norma a 5 milioni, e moltiplicando il risultato ottenuto per il rapporto tra il capitale nominale del titolo che si possiede e il valore nominale minimo di 5 milioni (D. lgs. cit., art. 7.1).

*Esempio: se un risparmiatore possiede titoli per 100 milioni, assumendo un tasso di cambio irrevocabile lira/euro uguale all'attuale parità centrale della lira rispetto all'ecu nel Sistema monetario europeo (1.939,74), il nuovo valore in euro si ottiene come segue:*

1. Si stabilisce il valore in euro del taglio minimo in lire:  
 $5.000.000 : 1.939,74 = 2.577,66505$  arrotondato a 2.577,67. L'effetto

*dell'arrotondamento è piccolissimo, pari, al massimo, a 2 lire per ogni milione di capitale nominale.*

2. Ottenuto il taglio minimo in euro, lo si moltiplica per il numero di tagli minimi contenuto negli originali 100 milioni:  
 $2.577,67 \times (100.000.000 : 5.000.000) = 51.553,40$ .

- Se il risparmiatore intende vendere i propri titoli prima della loro scadenza, la ridenominazione darà luogo alla formazione di "spezzature", cioè a frazioni di valore nominale inferiori a quello minimo, pari a 1.000 euro che verrà trattato sul mercato di Borsa (detto "lotto" minimo di negoziazione).

*Con riferimento all'esempio precedente, il capitale di 51.553,40 euro darebbe luogo a 51 "lotti" da 1.000 euro ciascuno, negoziabili sul mercato e a una spezzatura di 553,40 euro.*

Il risparmiatore potrà, se lo desidera, vendere in qualunque momento le spezzature alla propria banca, la quale applicherà il prezzo corrente per quei titoli e una commissione fissa massima pari a L. 10.000 (importo raccomandato dall'ABI) per ogni operazione; alle stesse condizioni il risparmiatore potrà anche acquistare dalla propria banca la quantità di titoli necessaria a costituire un lotto negoziabile sul mercato (D. lgs. cit., art. 8.5). Nessun adempimento sarà necessario se il risparmiatore intende mantenere i titoli ridenominati in euro fino alla scadenza.

- Dal 1° dicembre 1998 i titoli di Stato al portatore e nominativi in circolazione di taglio inferiore a L. 5.000.000 verranno rimborsati anticipatamente al prezzo di mercato di Borsa (D. lgs. cit., art. 41). Tali titoli, se rappresentati da certificati cartacei, dovranno essere presentati alla Banca d'Italia o ad altro intermediario per ottenere il rimborso; dal 1° dicembre 1998 non frutteranno più interessi. Verranno anche rimborsate le frazioni inferiori a L. 5.000.000 dei BTP nominativi, il cui capitale nominale non coincida con tale importo o con un suo multiplo (D. lgs. cit., art. 41).

*Esempio: nel caso di BTP nominativi con capitale nominale pari a L. 17.000.000 sarà rimborsato anticipatamente un capitale nominale di 2 milioni; nell'ipotesi che il prezzo di questi BTP sia pari a 105, il risparmiatore riceverà L. 2.100.000 più gli interessi maturati fino alla data di rimborso (1° dicembre 1998). I rimanenti 15 milioni continueranno a fruttare interessi fino alla data di scadenza originaria.*

### Dematerializzazione

- L'emanazione del decreto legislativo che regola l'introduzione dell'euro nel nostro paese (D. lgs. 24 giugno 1998, n.213) dispone la dematerializzazione dei titoli di Stato e di altri strumenti finanziari: i titoli, cioè, non saranno più rappresentati da certificati di carta, ma da iscrizioni nei conti di una banca o di un altro intermediario finanziario abilitato. In tal modo viene generalizzata una pratica già in uso per i BOT e i CTZ, di recente estesa alle nuove emissioni degli altri titoli di Stato (CCT e BTP).
- Con la dematerializzazione i risparmiatori non correranno più il rischio di subire il furto dei propri titoli, di smarrirli, di entrare in possesso di titoli falsi. Lo Stato risparmierà i costi di stampa.
- La dematerializzazione viene introdotta, così come è già avvenuto in altri paesi europei, anche per rendere più efficiente il funzionamento del mercato finanziario e per agevolare la ridenominazione in euro dei titoli di Stato ora espressi in lire o in ecu, che avrà luogo il 1° gennaio 1999.
- Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale alla scadenza non saranno più legati alla presentazione dei titoli; queste operazioni saranno effettuate con accrediti sui conti bancari, come già avviene da tempo nei confronti dei detentori di titoli di Stato depositati presso le banche. Le date di pagamento e il trattamento fiscale rimarranno invariati per effetto della dematerializzazione.
- Per consentire la sostituzione dei certificati con le iscrizioni contabili, i risparmiatori che custodiscono presso di sé titoli di Stato (BTP, CCT, CTE) dovranno

rivolgersi, entro il 31 dicembre 1998, a una banca o a un altro intermediario abilitato e versare in un proprio conto i titoli posseduti (D. lgs. cit., art. 40.3). Il risparmiatore già titolare di un conto titoli non deve fare alcuna operazione, salvo che versare i titoli cartacei eventualmente posseduti in tale conto.

- Per l'operazione di versamento dei titoli le banche non possono applicare oneri aggiuntivi oltre alle commissioni previste per operazioni analoghe (D. lgs. cit., art. 44 e 38.2). Per la gestione dei conti relativi a titoli di Stato dematerializzati le spese non potranno superare l'importo di L. 20.000 a semestre (decreti del Ministero del Tesoro del 9 luglio 1992 e del 31 luglio 1998).

- I risparmiatori che dopo il 31 dicembre 1998 dovessero ancora trovarsi in possesso di titoli cartacei dovranno versare i certificati presso una banca o altro intermediario abilitato per poter riscuotere gli interessi. I titoli non depositati per la dematerializzazione potranno essere rimborsati presso gli sportelli della Banca d'Italia dal giorno della loro scadenza (decreto del Ministro del Tesoro del 31 luglio 1998).

*Esempio: se un risparmiatore fosse in possesso di CCT con scadenza 1° 11.1999 e non avesse depositato i certificati presso un intermediario entro il 31 dicembre 1998, per riscuotere le cedole con scadenza 1° 5.1999 e 1° 11.1999 dovrebbe depositare il titolo presso una banca o altro intermediario. Se non lo facesse, potrebbe riscuotere entrambe le cedole soltanto alla scadenza del titolo, insieme con il capitale.*

Potrete chiedere ulteriori informazioni alle Filiali della Banca d'Italia